

CONTROLLO

Non può essere nominato sindaco il socio dello studio di consulenza

di **Emanuel Monzeglio**



Il collegio sindacale è un organo di controllo **obbligatorio** nelle **società per azioni** mentre nelle **società a responsabilità limitata** è **subordinato** al **superamento dei limiti** di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#), o comunque quando la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato** ovvero **controlla una società obbligata alla revisione legale** dei conti.

Tale organo è composto da **tre o cinque membri effettivi** e da **due membri supplenti**. Nelle società per azioni non potrà **mai** essere nominato un organo di controllo **monocratico**, cosa che è invece **possibile nelle società a responsabilità limitata**.

I componenti del collegio sindacale possono essere **scelti** fra gli iscritti nella sezione A dell'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili, nell'albo degli **avvocati**, nell'albo dei **consulenti del lavoro** o fra i **professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche**.

Almeno un membro **effettivo** e un membro **supplente** devono essere iscritti nel **registro dei revisori legali**.

Qualora il collegio sindacale sia **incaricato anche della revisione legale** dei conti, **tutti i membri** – effettivi e supplenti – devono **essere iscritti nel registro** dei revisori legali tenuto dal MEF.

Uno dei requisiti **essenziali** per poter accettare l'incarico di sindaco è quello dell'**indipendenza**. Infatti, essi devono svolgere il proprio incarico con **obiettività e integrità**, **nell'assenza di interessi diretti o indiretti** che possono **compromettere la loro indipendenza** nei confronti della società. L'indipendenza deve perdurare durante **tutta la durata** dell'incarico.

Ne consegue che l'operazione **propedeutica all'accettazione** dell'incarico è proprio la

valutazione circa la significatività dei rischi - che possono **mietere l'indipendenza** - nonché la possibilità di **eliminarli** o perlomeno **ridurli** ad un livello **accettabile**, qualora ne emergessero.

Se **non risulta possibile** eliminare o ridurre tali rischi, il professionista incaricato **non potrà accettare** l'incarico dovendo quindi rinunciarvi.

In questo modo vengono **garantiti controlli appropriati** e **conclusioni ragionevolmente oggettive** e **prive di condizionamenti**.

L'indipendenza del sindaco può essere **compromessa da molteplici aspetti**, definiti nello specifico dall'ex [articolo 2399 cod. civ.](#).

Soffermandoci in particolare sulla **lettera c)**, del sopra citato articolo, ovvero che **non possono essere eletti** alla carica di sindaco o, **se eletti, decadono** dall'ufficio coloro che *“sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”*, è utile richiamare la recente **Sentenza n. 29406** della Cassazione Civile di Torino dello scorso 10 ottobre.

In tale pronuncia, i giudici torinesi hanno affermato **l'ineleggibilità** a sindaco del **professionista facente parte** – con una quota rilevante – dello **studio associato** che effettua anche **prestazioni di consulenza** alla stessa società.

Nel caso di specie i **sogetti “A e B”** avevano **costituito** la società semplice **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** nel quale il **socio A deteneva** una percentuale di associazione pari al **70%**. Il **socio A era stato nominato sindaco** della società “Beta S.r.l.” per la quale lo **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** forniva **anche l'attività di consulenza fiscale**.

Tralasciando gli ulteriori profili oggetto della controversia, la **“società Beta S.r.l.”** - in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba – chiedeva al giudice di **accertare** la possibile **incompatibilità del soggetto “A” con la carica di sindaco**, con conseguente condanna a restituire tutti i compensi percepiti fino a quel momento.

Si **costituiva così il soggetto “A”** specificando che **l'attività di consulenza era stata svolta dall'altro socio** – soggetto “B” – circostanza che di per sé escludeva i profili di ineleggibilità in capo a sé stesso.

La Corte d'Appello di Torino, prendendo atto della doglianza avanzata dalla società “Beta S.r.l.”, ha **ravvisato**, invece, **l'ineleggibilità** del soggetto “A” nel fatto che quest'ultimo fosse **titolare del 70%** dello Studio **incaricato dell'attività di consulenza fiscale**, **ricorrendo così l'ipotesi di cui alla lettera c)** del sopra citato articolo 2399 cod. civ..

Avverso a tale decisione, il soggetto “A” presentava **ricorso per Cassazione** ritenendo **la**

semplice misura della sua partecipazione allo “Studio A e B Dottori Commercialisti” **non** “*di per sé sufficiente a considerare integrata la causa di ineleggibilità, occorrendo analizzare la fattispecie concreta, onde verificare la sussistenza di interessi patrimoniali che compromettano l’indipendenza del sindaco, dovendo tale verifica considerare non solo il rapporto fra il compenso percepito dal sindaco e quello percepito dallo Studio per l’attività di consulenza in favore della società, ma dai ricavi che il professionista complessivamente ottiene dallo svolgimento della sua attività ordinaria*”.

Secondo i giudici di merito, il motivo è infondato in quanto **l’imparzialità e l’indipendenza è “compromessa in radice”** non solo quando il sindaco è titolare di rapporti di natura patrimoniale ma anche quando le **prestazioni continuative di consulenza** (verso la società) **sono effettuate sull’oggetto che deve essere controllato** da parte del collegio sindacale, ancorché prestate da un socio o da un collaboratore.

Questo è giustificato dalla circostanza che la **ratio della causa di ineleggibilità** risiede proprio “*nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza*”.

In ultimo, tale Corte ha altresì sottolineato come l’individuazione del criterio da seguire circa gli “*altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l’indipendenza*” ([articolo 2399, lett. c, cod. civ.](#)) è affidata al “**prudente apprezzamento del giudice di merito**” nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame. In questo caso specifico, i giudici piemontesi hanno individuato tale criterio nella **percentuale (70%) spettante al sindaco soggetto “A”** dei crediti ricavabili dall’attività di consulenza svolta in favore della società.

La linea emersa dalla sentenza n. 29406/2022 **sembra aver preso le distanze** dalla verifica che si è soliti svolgere nella prassi per valutare l’indipendenza del sindaco, ovvero **l’incidenza dei compensi per l’attività di consulenza rispetto a quelli relativi per l’attività del sindaco**.